



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/1 DEL 8.04.2025

Oggetto: Scioglimento del Consiglio comunale di Luras. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 141, comma 1, lett. b), punto 4).

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla presente deliberazione, che nel Consiglio comunale di Luras, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021, composto dal sindaco e da dodici consiglieri si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri.

In particolare, precisa che il Sindaco del Comune di Luras, con la nota prot. n. 2275 del 19 marzo 2025, ha comunicato che tra il 10 e il 12 marzo 2025 sei dei dodici consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Con la medesima nota, il Sindaco fa presente di avere convocato il Consiglio comunale per i giorni 17 e 19 marzo 2025, rispettivamente, in prima e seconda convocazione, per la surroga dei consiglieri dimissionari, come prescritto dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e che l'esito della votazione è stato infruttuoso in quanto, in entrambi i casi, le adunanze sono andate deserte per il mancato raggiungimento del numero legale. Il Sindaco, con la stessa nota, ha informato di avere proceduto ad una nuova convocazione del Consiglio comunale per le medesime incombenze nelle date del 26 e 28 marzo in prima e seconda convocazione.

L'Assessore riferisce, altresì, che il Segretario comunale del sopracitato Comune, con nota prot. n. 2538 del 28 marzo 2025, ha comunicato che in data 26 marzo 2025 ulteriori quattro consiglieri comunali hanno fatto pervenire le proprie dimissioni.

L'Assessore prosegue rilevando che dalle note sopracitate risulta che rimangono in carica due consiglieri comunali oltre al Sindaco. Situazione, quest'ultima, che non consente una regolare adunanza dell'Organo consiliare, che pertanto non può procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari. Infatti, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale del Comune di Luras, "Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 consiglieri senza computare il Sindaco". Con riferimento alle adunanze in seconda convocazione, il comma 3 dell'articolo 43 del Regolamento stabilisce che "Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purché intervengano almeno 4 membri del Consiglio, senza computare il Sindaco".



Al riguardo l'Assessore fa presente che la fattispecie rappresentata è disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che:

“I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

omissis

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

omissis

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, pertanto, determinatasi l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dalla norma sopracitata, propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Luras e la nomina del commissario straordinario nella persona della dott.ssa Annamaria Manca, per la provvisoria gestione del Comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di sciogliere il Consiglio comunale di Luras e di nominare il Commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nella persona dott.ssa Annamaria Manca;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il rinnovo del consiglio deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;
- di condizionare sospensivamente gli effetti della presente nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/1
DEL 8.04.2025

La Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 13 del 2005, dispone con proprio decreto l'atto formale di scioglimento del Consiglio comunale di Luras e di nomina del Commissario straordinario.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde